

In questo numero:

- FERIE E VERSAMENTO DI LUGLIO. ATTENZIONE ALLE SCADENZE!!!
- GESTIONE TELEMATICA PRATICHE. DA SETTEMBRE CORSI GRATUITI PER AZIENDE CONSULENTI
- NOTIZIE FLASH
- FONDI PENSIONE RIASSUNZIONE e SILENZIO ASSENSO. DIR. COVIP 24 aprile '08

## FERIE E VERSAMENTO DI LUGLIO

### ATTENZIONE ALLE SCADENZE!!!

#### LA CHIUSURA DELLE AZIENDE RENDE COMPLICATA LA RISOLUZIONE DELLE ANOMALIE

Si sta avvicinando la scadenza di versamento delle contribuzioni del secondo trimestre 2008:

Il termine, come noto, è il **16 luglio**: raccomandiamo dunque, in questa occasione ancor più del solito, il massimo rigore nel rispetto delle tempistiche. Nel mese di agosto, infatti, gran parte delle aziende rimarranno chiuse per le ferie estive, per cui potrebbe risultare davvero difficile sistemare eventuali errori che il Fondo dovesse rilevare in fase di abbinamento versamenti – distinte. Sottolineiamo che il mancato abbinamento (riconciliazione) comporta l'impossibilità di investire gli importi versati con evidente danno per gli iscritti. Se il Fondo rileva anomalie, e l'azienda non è rintracciabile (causa ferie), sarà impossibile addivenire ad una soluzione e questo comporta rimandare l'investimento di un mese, per cui al 30 di settembre.

Segnaliamo nuovamente, soprattutto alle aziende che da pochi mesi hanno registrato adesioni a Solidarietà Veneto, che è disponibile la distinta on line: uno strumento che, per le aziende con un limitato numero di iscritti, è in grado di snellire grandemente l'operatività. Per informazioni sull'uso della "distinta on line" e per qualsiasi problematica riguardante distinte e versamenti rivolgetevi ai seguenti recapiti:

Tel. [041/940561](tel:041940561)

Mail: [gest@solidarietaveneto.191.it](mailto:gest@solidarietaveneto.191.it)

Rif.: [Elisabetta Codato](mailto:Elisabetta.Codato@solidarietaveneto.191.it)

## GESTIONE TELEMATICA PRATICHE

### DA SETTEMBRE CORSI GRATUITI PER AZIENDE E CONSULENTI

#### COME FARE PER RISPARMIARE TEMPO ED EVITARE ERRORI

Solidarietà Veneto sta ultimando il processo di informatizzazione di tutta la modulistica che aderenti ed aziende compilano in relazione ai diversi eventi caratterizzanti la vita del Fondo Pensione. Le nuove procedure, alcune delle quali sono già attive, consentono una riduzione drastica dei tempi di esecuzione dell'operatività (es. adesioni, anticipazioni, ecc.) e, grazie alle procedure guidate, permettono di minimizzare il rischio di errore da parte dell'utente (azienda, consulente, aderente, ecc.).

Al fine di permettere un uso consapevole e completo di tali procedure, Solidarietà Veneto ha previsto una serie di corsi di formazione strutturati a moduli dedicati esclusivamente ai "tecnici" del settore (uffici personale, studi di consulenza del lavoro, ecc.). I temi trattati saranno i seguenti:

- Versamenti, distinte su file e distinta on – line
- Adesione nuove aziende – Registrazione nuovi consulenti
- Adesione lavoratore autonomo (Artigiani Auton., Coltivatori Diretti, Atipici)
- Adesione lavoratore dipendente (Industria - Artigianato, Parti Istitutive)
- Versamenti volontari
- Cambio comparto – Switch
- Modulo richiesta anticipazione
- Modulo cessazione trasferimento

I corsi si rivolgono in particolare alle nuove aziende che non conoscono ancora l'operatività relativa ai Fondi Pensione ma anche ai soggetti che, già pienamente operativi nell'uso dei modelli cartacei, intendono ottimizzare la gestione riducendo i tempi da dedicare all'operatività connessa con la previdenza complementare.

Per informazioni rivolgetevi ai nostri recapiti:

Tel. [041/940561](tel:041940561)

Mail: [info@solidarietaveneto.191.it](mailto:info@solidarietaveneto.191.it)

Rif.: [Alberto Nalin](mailto:Alberto.Nalin@solidarietaveneto.191.it)

#### NOTIZIE FLASH – NOTIZIE FLASH – NOTIZIE FLASH – NOTIZIE FLASH – NOTIZIE FLASH

INFLAZIONE GIUGNO (STIMA): 3,8% - SE CONFERMATA A FINE ANNO, RENDIMENTO TFR: 3,87% NETTO.

Il comparto GARANTITO TFR di Solidarietà Veneto (periodo minimo di permanenza 3 anni) assicura come minimo lo stesso rendimento : tale caratteristica rende il Fondo Pensione conveniente sia per il lavoratore, sia per l'azienda.

UNIONCAMERE: PREVISTI 110 MILA NUOVI POSTI DI LAVORO. Nel 2008, le imprese italiane prevedono di assumere oltre 110.000 impiegati. Si torna a scommettere sui giovani di valore offrendo loro un posto stabile. Dall'indagine Excelsior per Unioncamere, inoltre, emerge come il 9,12% della nuova occupazione si concentri nelle piccole imprese.

# FONDI PENSIONE, RIASSUNZIONE E SILENZIO — ASSENSO

LA DIRETTIVA COVIP (COMMISSIONE VIGILANZA FONDI PENSIONE) 24/04/08

Con Delibera del 24/04/08 la Covip ha emanato alcune "Direttive recanti chiarimenti sulle scelte di destinazione del TFR da parte dei lavoratori che attivano un nuovo rapporto di lavoro". La Direttiva è emanata secondo il "conforme avviso" del Ministero Lavoro ed integra quanto previsto dal DM Lavoro 21/03/07 per cui assume importanza particolare: Solidarietà Veneto ne ha conseguentemente dato immediata visibilità tramite le news del sito web ed inserendola nella "normativa di riferimento" (sempre in web). In questo numero speciale vorremo schematizzare i vari passaggi in modo da creare un riassunto che speriamo possa essere utile ad aziende e consulenti.

Prima di tutto un "principio": la Covip ha "trasformato in norma" la procedura che molti consulenti del lavoro in questi mesi avevano già instaurato come "buona prassi" tale da consentire una gestione lineare della previdenza complementare: viene previsto, infatti, che "In sede di nuova assunzione, il datore di lavoro è tenuto in primo luogo a verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore".

Se da un lato il lavoratore dispone sempre e comunque dei 6 mesi per poter definire la sua posizione, dall'altro l'azienda deve individuare fin dal momento della ASSUNZIONE la "collocazione" del lavoratore in termini di previdenza complementare. Deve, in altri termini, farsi rilasciare dal lavoratore una **dichiarazione** nella quale sia indicata la scelta, effettuata dallo stesso in precedenza, in merito al TFR (azienda o Fondo Pensione). La Commissione di Vigilanza, a tal fine, ha introdotto un modulo (alternativo al TFR2) che riportiamo a pagina 4. Il datore dovrà conservare la dichiarazione del lavoratore rilasciando allo stesso copia firmata per ricevuta. **La predetta dichiarazione dovrà essere corredata di relativa attestazione del datore di lavoro di provenienza o di altra eventuale documentazione comprovante la scelta a suo tempo effettuata. A tal fine, si evidenzia l'esigenza che i datori di lavoro, alla cessazione del rapporto di lavoro, rilascino attestazione in ordine alla scelta compiuta dal lavoratore circa la destinazione del TFR.** Relativamente a Solidarietà Veneto il riferimento va naturalmente al MODELLO DI CESSAZIONE—TRASFERIMENTO.

Nel caso non siano previsti documenti analoghi, **il lavoratore potrà comunque corredata la propria dichiarazione con altra documentazione comprovante la scelta a suo tempo effettuata**, (es. TFR1 o TFR2 che il lavoratore dovrebbe avere conservato fin dall'assunzione o dal giugno dello scorso anno) **ovvero, nell'ipotesi di conferimento del TFR ad una forma pensionistica complementare, con copia del modulo di adesione alla stessa.**

Tali documenti "sostitutivi" (TFR1, TFR2 o modello di adesione), a nostro parere, sono in qualche modo "imperfetti" perché il lavoratore, nel periodo intercorrente tra la compilazione del modello e la cessazione del rapporto di lavoro, potrebbe aver cambiato scelta (es. aveva deciso di tenere il TFR in azienda e poi si è iscritto ad un Fondo; ha cambiato lavoro altre volte e, ad un certo punto, ha riscattato; ha trasferito ad un altro Fondo, ecc.). Nel caso degli iscritti a Solidarietà Veneto, non lascia spazio a dubbi il **modello di cessazione—trasferimento** poiché, essendo compilato alla cessazione del rapporto di lavoro, "fotografa" la situazione finale e non uno "stato" precedente.

Una volta che il lavoratore si sarà presentato al nuovo datore di lavoro per la riassunzione con tale documentazione sarà più semplice individuare lo scenario possibile. Le ipotesi, disciplinate da Covip, sono sostanzialmente tre:

1. LAVORATORE CHE AVEVA TENUTO IL TFR IN AZIENDA (o FONDO TESORERIA INPS).
2. LAVORATORE CHE AVEVA CONFERITO IL TFR AD UNA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE E CHE, A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, HA RISCATTATO INTEGRALMENTE LA POSIZIONE
3. LAVORATORE CHE AVEVA CONFERITO IL TFR AD UN FONDO PENSIONE E CHE, A SEGUITO DI CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO, NON HA RISCATTATO INTEGRALMENTE LA POSIZIONE

**CASO 1.** Il lavoratore attesterà al nuovo datore la scelta a suo tempo effettuata consegnando copia del suo TFR1 o TFR2: salvo diversa indicazione del lavoratore, il datore di lavoro continuerà a mantenere il TFR sulla base del predetto regime. Il lavoratore potrà comunque rivedere in qualsiasi momento la sua scelta, conferendo il TFR maturando ad un Fondo Pensione (nessun modello ministeriale da compilare: sufficiente modulo adesione al Fondo).

**CASO 2.** Scelta sconsigliata, poiché fortemente svantaggiosa, ma comunque possibile: il lavoratore che abbia riscattato integralmente la posizione (in uno dei casi previsti dalla legge o dagli statuti dei Fondi) alla cessazione del rapporto di lavoro (opzione prevista dagli statuti della maggior parte dei Fondi Pensione negoziali) e che venga assunto da una nuova azienda deve attestare tale scelta al nuovo datore di lavoro.

Con l'attestazione (per esempio, nel caso di iscritti a Solidarietà Veneto, fatta attraverso il **modello cessazione trasferimento**) egli può "ricominciare da capo" relativamente al suo TFR maturando. Il datore di lavoro consegnerà un nuovo modello TFR2 da compilare e riconsegnare; il lavoratore avrà, ancora una volta, 6 mesi per scegliere circa la destinazione del proprio TFR (Fondo Pensione o azienda — INPS).

In caso di mancata compilazione e riconsegna del mod. TFR 2 scatterà il "silenzio—assenso". Il TFR che maturerà dal sesto mese in poi sarà destinato alla forma pensionistica collettiva prevalente in azienda (Solidarietà Veneto o Fondo contrattuale nazionale, salvo non vi sia un accordo aziendale che determina la Forma "prevalente" in cui debbano confluire le adesioni tacite). Si sottolinea che il TFR dovrà essere destinato a FondINPS nel caso non sia possibile individuale il Fondo prevalente (nessun iscritto o numero identico di iscritti).

### **CASO 3. LAVORATORE RIASSUNTO CHE AVEVA CONFERITO IL TFR AD UN FONDO PENSIONE E CHE, A SEGUITO DI CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO, NON HA RISCATTATO INTEGRALMENTE LA POSIZIONE**

Per il lavoratore riassunto, che abbia già scelto di conferire il TFR ad un Fondo Pensione in virtù di un precedente rapporto di lavoro e che non abbia operato il riscatto integrale della posizione individuale (alla cessazione del rapporto di lavoro), la scelta a suo tempo effettuata rimane efficace anche nei confronti del nuovo datore di lavoro.

Ne deriva che se un lavoratore iscritto a Solidarietà Veneto cambiasse lavoro **rimanendo nei settori per i quali è prevista la possibilità di adesione al Fondo regionale**, manterrà l'iscrizione al Fondo. Potrà compilare comunque il mod. Covip (vedi pagina successiva); non sarà ovviamente necessario ricompilare il TFR2 e, riguardo alla scelta precedentemente effettuata, il lavoratore potrà presentare al nuovo datore di lavoro il **modello cessazione – trasferimento** in cui apparirà la scelta di **“CONSERVAZIONE della posizione individuale”**. Compilerà invece un nuovo “modulo di adesione” a Solidarietà Veneto, indicando le % di contribuzione (coerenti con il nuovo CCNL) con cui intende proseguire con l'iscrizione. Non si tratterà di una “nuova adesione” (si utilizza il medesimo modulo per semplicità) ma sostanzialmente di una comunicazione di cambio azienda e, appunto, delle nuove percentuali di contribuzione.

Diverso è il caso in cui l'aderente venga assunto in un settore che **non consente l'adesione al Fondo a cui risulta iscritto** (es. passaggio dal CCNL commercio a CCNL industria). In questo caso, entro 6 mesi dall'assunzione, egli dovrà fornire indicazioni circa la forma di previdenza complementare a cui intende conferire il TFR maturando (nell'esempio Solidarietà Veneto o Fondo contrattuale nazionale). Dovrà compilare il modello Covip (vedi pagina successiva), che è particolarmente indicato proprio per tale fattispecie e, naturalmente, compilerà il modulo di adesione al (nuovo) Fondo. Avendo perso i requisiti di partecipazione al Fondo “precedente”, potrà trasferire in ogni momento la posizione individuale al nuovo Fondo.

Se, al termine dei 6 mesi, egli non avrà deciso in modo esplicito, scatterà il silenzio - assenso. Nell'esempio, se il Fondo prevalente fosse Solidarietà Veneto, egli aderirebbe tacitamente al Fondo regionale senza peraltro ricevere il contributo dell'azienda (essendo l'adesione tacita vincolante solo riguardo al TFR).

**Nota bene:** si tratta di un **silenzio assenso “parziale”**: il lavoratore non dovrà scegliere tra mantenimento del TFR in azienda (o fondo Tesoreria) e destinazione alla previdenza complementare ma si limiterà ad indicare a quale Fondo ed, eventualmente, in che misura (vedi a fondo pagina—caso degli “Ante '93”) conferire il TFR maturando.

#### **Continuità della posizione individuale**

Considerata la continuità della posizione previdenziale (il lavoratore è già iscritto ad un Fondo ed ha già deciso per la previdenza complementare), gli effetti della scelta del lavoratore (circa il “nuovo Fondo” o sul TFR residuo) retroagiranno dalla data dell'assunzione. Ne deriva che sarà versato al Fondo prescelto (e nella misura prescelta) il TFR maturato fin dalla riassunzione (*emerge un altro motivo per cui è bene chiarire da subito la posizione relativamente alla previdenza complementare nel caso di riassunzione: nel dubbio l'azienda, mese per mese, potrebbe versare all'INPS il TFR in maturazione e poi, scoprendo che il lavoratore era iscritto ad un Fondo, le si imporrebbe di recuperarlo dall'INPS stessa per versarlo al Fondo Pensione a cui era effettivamente dovuto*).

Resta ovviamente ferma la facoltà del lavoratore di trasferire nel nuovo Fondo la posizione maturata fino a quel momento. Il trasferimento sarà possibile immediatamente, poiché il lavoratore, “uscito” dall'area di competenza del Fondo Chiuso a cui risulta iscritto (es. passaggio da Industria a Commercio – da Solidarietà Veneto a Fonte), ha perso i requisiti di partecipazione. Diversamente occorrerà aver maturato 2 anni dall'iscrizione (trasferimento cosiddetto “volontario”).

#### **Caso particolare: “Ante 93” - conferimenti di TFR parziali.**

I lavoratori che abbiano conferito, in relazione a precedenti rapporti di lavoro, solo la quota “minima” di TFR prevista da CCNL, possono naturalmente passare in ogni momento al 100%; in alternativa, in caso di “cambio Fondo” possono anche mantenere l'aliquota “minima”, che sarà però quella prevista dagli accordi collettivi che trovano applicazione in base al nuovo rapporto di lavoro, (o, in assenza di previsioni contrattuali, una quota non inferiore al 50%). Anche in questo caso, relativamente alla quota residua di TFR, decorsi i 6 mesi scatta il “silenzio – assenso” per cui TUTTO il TFR verrà destinato al Fondo prevalente in azienda (nei settori contrattuali CONFINDUSTRIA, CONFAPI e ARTIGIANATO del Veneto: Solidarietà Veneto o Fondo contrattuale nazionale, salvo non vi sia un accordo aziendale che determina la Forma “prevalente” in cui debbano confluire le adesioni tacite).

La norma sottolinea infine un aspetto fondamentale: in considerazione della rilevanza degli effetti conseguenti alla mancata espressione di volontà, che, come detto, comportano la destinazione integrale del TFR ad una forma pensionistica complementare collettiva, si rende in ogni caso necessario che il datore di lavoro, in sede di assunzione, effettui una **ADEGUATA COMUNICAZIONE** al lavoratore in ordine alle **OPZIONI DISPONIBILI**.

Noi aggiungiamo il nostro consiglio: **DECIDERE SUBITO!** Evitare l'inerzia dei 6 mesi o, peggio ancora, il “silenzio assenso”. Per chi è già iscritto a Solidarietà Veneto sarà sufficiente compilare un nuovo modulo di adesione indicando le nuove % di contribuzione ed il modulo predisposto da Covip che riportiamo integralmente alla pagina successiva (peraltro indicato in modo specifico per chi esce dall'area di competenza del Fondo Chiuso).

Per l'azienda evitare l'attesa significa superare l'incertezza circa il versamento (Fondo Pensione o INPS) che, in caso di imprecisione o ritardo del lavoratore, implica potenzialmente la necessità di effettuare storni per versamenti non dovuti (e le lungaggini amministrative connesse).

# FAC SIMILE MODULO COVIP

## COMUNICAZIONE IN ORDINE ALLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE ALLA QUALE CONFERIRE IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

### COMUNICAZIONE IN ORDINE ALLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE ALLA QUALE CONFERIRE IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Modulo per i lavoratori riassunti che avevano conferito il TFR a previdenza complementare in relazione a precedenti rapporti di lavoro e che, a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare alla quale erano già iscritti, non hanno riscattato integralmente la posizione.

Il/La sottoscritto/a ..... nato/a a..... il .....,  
codice fiscale....., dipendente del.....

#### DISPONE

- che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dalla data di assunzione, alla seguente forma pensionistica complementare ....., alla quale il sottoscritto ha aderito in data .....,
- che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del ...%(1), a decorrere dalla data di assunzione, alla seguente forma pensionistica complementare....., alla quale il sottoscritto ha aderito in data ....., fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ed essere regolata secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile(2).

Allega: copia del modulo di adesione

Data \_\_\_\_\_  
(firma leggibile)

*In caso di mancata comunicazione e consegna del presente modulo entro sei mesi dalla data di assunzione, il trattamento di fine rapporto che maturerà dal mese successivo alla scadenza di tale termine, verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell'art. 8, comma 7, lett. b) del decreto legislativo n. 252/2005.*

(1) I lavoratori che già versavano una quota di TFR in base alla scelta effettuata in costanza di precedenti rapporti di lavoro, possono scegliere di conferire il proprio TFR alla forma prescelta nella misura fissata dagli accordi o contratti collettivi vigenti in relazione al nuovo rapporto di lavoro ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR, in misura non inferiore al 50%, con possibilità di incrementi successivi (scelta riservata ai soli lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data anteriore al 29 aprile 1993).

(2) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR residuo viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'INPS che assicura le stesse prestazioni previste dall'art. 2120 del codice civile.



**Comparto**  
**"GARANTITO TFR"**

*Vuol la massima sicurezza?  
Capitale Garantito e rendimento almeno pari a quello del TFR in azienda!!!*

*Per maggiori informazioni contatta il Fondo o prendi visione in internet  
del numero di maggio '07 della nostra "Circolare informativa"*

Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari:  
Prima dell'adesione leggere la nota informativa e lo Statuto

SOLIDARIETA' VENETO - Fondo Pensione  
via Querini, 27 - 30172 Mestre (Ve)  
tel e fax 041 940561  
Iscritto al n° 87 Albo Fondi Pensione  
Sito web: [www.solidarietaveneto.it](http://www.solidarietaveneto.it)  
E-mail: [info@solidarietaveneto.191.it](mailto:info@solidarietaveneto.191.it)



SOLIDARIETA' VENETO  
FONDO PENSIONE